

Deliberazione della Giunta Regionale 16 aprile 2012, n. 13-3685

Piano nazionale di edilizia abitativa. D.P.C.M. 16 luglio 2009. Accordo di Programma tra il Ministero delle Infrastrutture e i Trasporti e la Regione Piemonte del 19 ottobre 2011. Approvazione dello schema di protocollo d'intesa e disposizioni per l'attuazione degli interventi.

A relazione del Vicepresidente Cavallera:

Premesso che:

l'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" prevede l'approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di un Piano nazionale di edilizia abitativa rivolto all'incremento del patrimonio immobiliare ad uso abitativo;

il Piano nazionale, previa intesa espressa dalla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del D.lgs. n. 281/1997 nella seduta del 12 marzo 2009, è stato approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 luglio 2009 ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 19 agosto 2009;

il Piano nazionale è articolato in sei linee di intervento:

- a) creazione di un sistema nazionale e locale di fondi immobiliari per la realizzazione e l'acquisizione di immobili destinati all'edilizia residenziale;
- b) incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, con risorse dello Stato, delle regioni e degli enti locali, comprese quelle derivanti dalla vendita di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo;
- c) promozione finanziaria, anche ad iniziativa di privati, di interventi, ai sensi della parte II, titolo III, capo III, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture);
- d) agevolazioni a cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli interventi, eventualmente prevedendo agevolazioni amministrative nonché termini di durata predeterminati per la partecipazione di ciascun socio, in considerazione del carattere solo transitorio dell'esigenza abitativa;
- e) programmi integrati di promozione di edilizia residenziale sociale;
- f) interventi di competenza degli ex IACP, comunque denominati, o dei comuni, già ricompresi nel Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica, approvato con decreto ministeriale del Ministro delle infrastrutture del 18 dicembre 2007;

le risorse destinate al finanziamento degli interventi di cui alle lett. da b) ad e) sono state ripartite tra le regioni con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'8 marzo 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 2010; al Piemonte è stata assegnata la somma di euro 32.839.363,62;

la Giunta regionale con deliberazione n. 7-421 del 2 agosto 2010 ha approvato ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Piano nazionale allegato a D.P.C.M. 16 luglio 2009, l'avviso e il relativo allegato per la raccolta di Manifestazioni d'interesse per la presentazione di proposte di programmi integrati

ex lett. e) da inserire nel programma coordinato regionale da trasmettere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'inserimento nel Piano nazionale di edilizia abitativa;

il programma coordinato regionale, articolato in interventi richiedenti il finanziamento di cui al citato D.M. 8 marzo 2012 e interventi non richiedenti risorse pubbliche, è stato approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1-1029 del 18 novembre 2010 ed è stato trasmesso al Ministero con nota prot. n. 49346/DB0800 del 23 novembre 2010; con la medesima deliberazione è stato altresì approvato lo schema di Accordo di Programma Stato – Regione predisposto dal Ministero per l'attuazione del Piano ed è stato confermato il cofinanziamento regionale al programma, complessivamente pari a euro 15.601.554,00, mediante i fondi assegnati con il Programma casa: 10.000 alloggi entro il 2012 per gli interventi compresi nelle aree oggetto di Manifestazione d'interesse;

il programma coordinato regionale è stato elaborato in coerenza con gli indirizzi generali delle politiche abitative della regione Piemonte come delineate negli atti di programmazione regionale e, in particolare, nel Programma casa: 10.000 alloggi entro il 2012 approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 93-43238 del 20 dicembre 2006 e nelle Linee guida per gli interventi di social housing in Piemonte approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 27-7346 del 5 novembre 2007;

con deliberazione della Giunta regionale n. 13-2168 del 13 giugno 2011 sono stati approvati i requisiti di carattere generale e specifici che devono essere posseduti dai soggetti appartenenti alle categorie sociali individuate dall'articolo 11, comma 2, del d.l. 112/2008 ai fini dell'accesso prioritario agli alloggi realizzati con i fondi del Piano nazionale di edilizia abitativa;

Considerato che:

in data 19 ottobre 2011, previa deliberazione del CIPE assunta in data 5 maggio 2011 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 15 settembre 2011 e intesa sancita in sede di Conferenza unificata in data 13 ottobre 2011, è stato sottoscritto con il Ministero l'Accordo di Programma per la realizzazione degli interventi inseriti nel programma coordinato regionale approvato con la citata D.G.R. n. 1-1029 del 18 novembre 2010;

l'articolo 4 dell'Accordo di Programma prevede che:

- entro 180 giorni dalla comunicazione di avvenuta esecutività del D.P.C.M. di approvazione dell'Accordo stesso la Regione sottoscriva con i soggetti beneficiari del finanziamento un protocollo d'intesa volto a stabilire, tra l'altro, le modalità attuative dei singoli interventi e le modalità di erogazione delle risorse pubbliche;
- la sottoscrizione del protocollo d'intesa possa avvenire soltanto a seguito della verifica della coerenza, da parte del Responsabile regionale dell'attuazione dell'Accordo di Programma, dei progetti definitivi e relativi quadri economici generali con le proposte d'intervento a suo tempo formulate dai soggetti proponenti le Manifestazioni d'interesse;
- al fine della verifica della coerenza la documentazione debba essere inviata alla Regione entro 120 giorni dalla comunicazione di avvenuta esecutività dell'Accordo di Programma;

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione generale per le politiche abitative, con nota prot. n. 122755 del 21 dicembre 2011 pervenuta alla Regione in data 9 gennaio 2012 prot.

394/DB0803, ha trasmesso il D.P.C.M. del 9 novembre 2011, registrato alla Corte dei Conti in data 7 dicembre 2011, registro n. 1, foglio n. 287, di approvazione, tra gli altri, dell'Accordo di Programma relativo alla Regione Piemonte;

con nota prot. 623/DB0803 del 10 gennaio 2012 il competente settore regionale ha comunicato ai soggetti attuatori ed ai comuni sede degli interventi la sottoscrizione dell'Accordo di Programma, l'approvazione e la registrazione del D.P.C.M. 9 novembre 2011 rendendo disponibili i testi ed evidenziando la decorrenza dei termini per il perfezionamento degli atti attuativi;

per dare corso alle disposizioni previste dall'articolo 4 dell'Accordo di Programma risulta ora necessario procedere all'approvazione dello schema di protocollo d'intesa da sottoscrivere con i beneficiari del finanziamento e i Comuni sede di intervento, unitamente ad alcuni chiarimenti e precisazioni per l'attuazione degli interventi, in particolare:

– per quanto riguarda la verifica della coerenza dei progetti definitivi e relativi quadri economici generali con le proposte d'intervento a suo tempo formulate dai soggetti proponenti le Manifestazioni d'interesse si ritiene opportuno seguire le medesime modalità utilizzate per gli interventi di edilizia sociale localizzati in ambito regionale, finanziati con risorse statali o regionali; dette modalità fanno riferimento alle funzioni di accertamento dei requisiti oggettivi degli interventi delegate ai Comuni ai sensi dell'articolo 91 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44; pertanto la verifica da parte della Regione della coerenza del progetto può avvenire mediante i Quadri tecnici economici (Q.T.E.) redatti dai soggetti attuatori sui modelli appositamente predisposti dal competente Settore regionale. I Q.T.E. sono approvati dal Comune nel caso di interventi realizzati dal Comune stesso o da operatori privati; qualora l'intervento sia realizzato dalle Agenzie territoriali per la Casa (ATC) il Comune prende dei Q.T.E. approvati dall'ATC medesima; i Comuni approvano o prendono atto dei Q.T.E. sulla base del progetto definitivo dell'intervento. Qualora l'area sulla quale ricadono gli interventi sia oggetto di variante urbanistica oltre al modello Q.T.E. dovranno essere trasmessi alla Regione copia degli elaborati grafici di variante, la relazione tecnico-illustrativa, l'estratto del PRGC con la nuova destinazione d'uso dell'area e relativa scheda tecnica;

– per quanto riguarda le modalità per assicurare l'accesso prioritario delle categorie sociali previste dall'articolo 11 del citato d.l. 112/2008, tenuto conto che le caratteristiche sono state precisate con la citata DGR n. 13-2168 del 13 giugno 2011, si ritiene opportuno stabilire un arco temporale di due mesi per consentire agli aventi titolo di manifestare l'interesse alla locazione, con facoltà per i Comuni sede di intervento di individuare un arco temporale più ampio in relazione alle specifiche caratteristiche del contesto socio-economico del proprio territorio;

– per quanto riguarda l'inizio dei lavori entro e non oltre 180 giorni dalla data di sottoscrizione del protocollo d'intesa, pena la revoca del finanziamento assegnato, si ritiene opportuno precisare che detto obbligo, in analogia alle procedure vigenti per la realizzazione dei programmi integrati di riqualificazione urbana a canone sostenibile oggetto di Accordo di Programma sottoscritto con il Ministero in data 3 giugno 2010, si possa ritenere assolto qualora entro la data fissata siano iniziati i lavori per almeno uno degli interventi finanziati;

– per quanto riguarda l'inizio dei lavori degli interventi inseriti nel Programma nazionale non finanziati con risorse pubbliche, al fine di consentire la verifica del piano finanziario sotteso alla realizzazione del programma integrato complessivo rispetto alle indicazioni contenute nelle Manifestazioni d'interesse recepite nell'Accordo di Programma, si ritiene opportuno demandare a ciascun Protocollo d'intesa la definizione dei tempi entro cui i lavori devono essere iniziati;

- per quanto riguarda la possibilità di accettare modifiche relative all'individuazione dei soggetti privati non richiedenti risorse pubbliche o modifiche della forma societaria o associativa dei soggetti privati richiedenti risorse pubbliche, si ritiene che, stante il tempo trascorso dalla presentazione delle Manifestazioni di interesse e le difficoltà derivanti dalla congiuntura economica, tali variazioni possano essere accolte a condizione che le eventuali variazioni non alterino le condizioni giuridiche o di punteggio che hanno comportato l'inserimento della Manifestazione d'interesse nel programma coordinato regionale approvato con D.G.R. n. 1-1029 del 18 novembre 2010 e siano riportate nel Protocollo d'Intesa;

vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 121 del 2010;

Tutto ciò premesso e considerato,

la Giunta regionale,

a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

a) di approvare, in attuazione dell'articolo 4 dell'Accordo di Programma sottoscritto in data 19 ottobre 2011 con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e approvato con D.P.C.M. 9 novembre 2011, lo schema di Protocollo d'Intesa che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera "A" che dovrà essere sottoscritto dalla Regione, dal Comune sede di intervento e dai soggetti beneficiari dei finanziamenti previsti dal Piano nazionale di edilizia abitativa;

b) di dare mandato al Presidente della Giunta regionale, o a un suo delegato, a sottoscrivere il Protocollo d'Intesa di cui alla lettera a) apportando le eventuali integrazioni non sostanziali necessarie per la conclusione del procedimento;

c) di dare atto che la sottoscrizione del protocollo di Intesa dovrà avvenire, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, dell'A.d.P. del 19 ottobre 2011, entro il 18 giugno 2012;

d) di precisare che:

d. 1) la verifica della coerenza dei progetti definitivi e relativi quadri economici generali con le proposte d'intervento a suo tempo formulate dai soggetti proponenti le Manifestazioni d'interesse, prevista dall'articolo 4, commi 2 e 3, dell'Accordo di Programma del 19 ottobre 2011, avviene tramite la presentazione alla Regione entro il 19 aprile 2012 del quadro tecnico economico (Q.T.E.) relativo ai singoli interventi edilizi ammessi a finanziamento inseriti in ciascun programma integrato. Il Q.T.E., redatto dal soggetto attuatore sulla base dei modelli predisposti dal competente Settore regionale, è approvato dal Comune sede di intervento con apposito provvedimento nel caso di interventi realizzati dal Comune stesso o da operatori privati; qualora l'intervento sia realizzato dalle Agenzie territoriali per la Casa (ATC) il Comune prende atto dei progetti e dei QTE approvati dall'ATC medesima. I Comuni approvano o prendono atto dei Q.T.E. sulla base del progetto definitivo dell'intervento. Qualora l'area sulla quale ricadono gli interventi sia oggetto di variante urbanistica oltre al modello Q.T.E. dovranno essere trasmessi alla Regione copia degli elaborati grafici di variante, la relazione tecnico-illustrativa, l'estratto del PRGC con la nuova destinazione d'uso dell'area e relativa scheda tecnica;

d. 2) l'accesso prioritario delle categorie sociali previste dall'articolo 11 del citato d.l. 112/2008, come precisate con D.G.R. n. 13-2168 del 13 giugno 2011, è assicurato dai Comuni e dai soggetti attuatori agli aventi titolo a manifestare l'interesse alla locazione per almeno un bimestre. I Comuni, in accordo con i soggetti attuatori, possono individuare con apposito provvedimento un arco temporale più ampio, in relazione alle specifiche caratteristiche del contesto socio-economico del proprio territorio, per la segnalazione d'interesse da parte delle categorie sociali;

d. 3) per quanto riguarda il rispetto dei termini stabiliti per l'inizio dei lavori dall'articolo 4, comma 2, dell'Accordo di Programma del 19 ottobre 2011, pena la revoca del finanziamento assegnato, si precisa che detto obbligo è assolto qualora entro e non oltre 180 giorni dalla data di sottoscrizione del protocollo d'intesa siano iniziati i lavori per almeno uno degli interventi finanziati;

d. 4) al fine di consentire la verifica del piano finanziario sotteso alla realizzazione del programma integrato come recepito nell'Accordo di Programma del 19 ottobre 2011, ciascun Protocollo d'intesa definisce il termine per l'inizio dei lavori degli interventi inseriti nel Programma nazionale non finanziati con risorse pubbliche;

d. 5) eventuali modifiche relative all'individuazione dei soggetti privati non richiedenti risorse pubbliche o relative alla forma societaria o associativa dei soggetti privati richiedenti risorse pubbliche possano essere accolte a condizione che le stesse non alterino le condizioni giuridiche o di punteggio che hanno comportato l'inserimento della Manifestazione d'interesse nel programma coordinato regionale approvato con D.G.R. n. 1-1029 del 18 novembre 2010 e siano inserite nel Protocollo d'Intesa.

L'allegato "A" costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

La presente deliberazione, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

(omissis)

Allegato

Allegato "A" alla delibera avente per oggetto: "Piano nazionale di edilizia abitativa. D.P.C.M. 16 luglio 2009. Accordo di Programma tra il Ministero delle Infrastrutture e i Trasporti e la Regione Piemonte del 19 ottobre 2011. Approvazione dello schema di protocollo d'intesa e disposizioni per l'attuazione degli interventi."



**Assessorato all'Urbanistica e programmazione territoriale,
Beni ambientali, Edilizia e Legale
Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia
Settore Programmazione e Attuazione Interventi di Edilizia Sociale**

COMUNE di _____

**PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO
INSERITO NEL PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA DI CUI AL D.P.C.M.
16 LUGLIO 2009 E ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA SOTTOSCRITTO IN DATA
19 OTTOBRE 2011 TRA LA REGIONE PIEMONTE E IL MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

L'anno 2012, il giorno del mese di
in, presso alle ore

tra

la Regione Piemonte nella persona del a ciò delegata
con deliberazione della Giunta regionale n. del

il Comune di, nella persona di,
a ciò autorizzato con deliberazione n. del

il (soggetto attuatore), nella persona di
....., a ciò autorizzata con

PREMESSO CHE

l'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" prevede l'approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di un Piano nazionale di edilizia abitativa rivolto all'incremento del patrimonio immobiliare ad uso abitativo;

il Piano nazionale, previa intesa espressa dalla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del D.lgs. n. 281/1997 nella seduta del 12 marzo 2009, è stato approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 luglio 2009 ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 19 agosto 2009;

il Piano nazionale è articolato in sei linee di intervento contraddistinte dalle lettere da a) ad f), per la cui attuazione è stato istituito, ai sensi dell'articolo 11, comma 12, del d.l. 112/2008 convertito, con modificazioni, dalla l. 133/2008, un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture;

la linea di intervento contraddistinta dalla lettera e) dell'articolo 1, comma 1, del Piano nazionale di edilizia abitativa allegato al D.P.C.M. 16 luglio 2009 prevede la realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale sociale (di seguito denominati in breve programmi integrati);

le risorse destinate al finanziamento degli interventi di cui alle lett. da b) ad e) sono state ripartite tra le regioni con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'8 marzo 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 2010; al Piemonte è stata assegnata la somma di euro 32.839.363,62 a valere sulla disponibilità complessiva di euro 377.885.270,00;

la Regione Piemonte con deliberazione della Giunta regionale n. 7-421 del 2 agosto 2010 ha approvato ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Piano nazionale di edilizia abitativa allegato al D.P.C.M. 16 luglio 2009, l'avviso e il relativo allegato per la raccolta di Manifestazioni d'interesse per la presentazione di proposte di programmi integrati di promozione di interventi di edilizia residenziale sociale ex lett. e) da inserire nel programma coordinato regionale da trasmettere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'inserimento nel Piano nazionale di edilizia abitativa;

il programma coordinato regionale, articolato in interventi richiedenti il finanziamento di cui al citato D.M. 8 marzo 2012 e interventi non richiedenti risorse pubbliche, è stato approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1-1029 del 18 novembre 2010 ed è stato trasmesso al Ministero con nota prot. n. 49346/DB0803 del 23 novembre 2010;

il programma coordinato regionale è stato elaborato in coerenza con gli indirizzi generali delle politiche abitative della regione Piemonte come delineate negli atti di programmazione regionale e, in particolare, nel Programma casa: 10.000 alloggi entro il 2012 approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 93-43238 del 20 dicembre 2006 e nelle Linee guida per gli interventi di social housing in Piemonte approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 27-7346 del 5 novembre 2007;

in data 19 ottobre 2011, previo parere positivo espresso ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del Piano nazionale di edilizia abitativa allegato al D.P.C.M. 16 luglio 2009 dal Comitato interministeriale per la programmazione (CIPE) con deliberazione assunta in data 5 maggio 2011 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 15 settembre 2011 e intesa sancita in sede di Conferenza unificata in data 13 ottobre 2011, la Regione Piemonte ha sottoscritto con il Ministero l'Accordo di Programma per la realizzazione degli interventi inseriti nel programma coordinato regionale approvato con la citata D.G.R. n. 1-1029 del 18 novembre 2010;

l'articolo 4 dell' Accordo di Programma prevede che:

- entro 180 giorni dalla comunicazione di avvenuta esecutività del D.P.C.M. di approvazione dell'Accordo stesso la Regione sottoscriva con i soggetti beneficiari del finanziamento un protocollo d'intesa volto a stabilire, tra l'altro, le modalità attuative dei singoli interventi e le modalità di erogazione delle risorse pubbliche;
- la sottoscrizione del protocollo d'intesa possa avvenire soltanto a seguito della verifica della coerenza da parte del Responsabile regionale, arch. Giuseppina Franzo, dei progetti definitivi e relativi quadri economici generali con le proposte d'intervento a suo tempo formulate dai soggetti proponenti le Manifestazioni d'interesse;
- al fine della verifica della coerenza la documentazione debba essere alla regione entro 120 giorni dalla comunicazione di avvenuta esecutività dell' Accordo di Programma;

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione generale per le politiche abitative, con nota prot. n. 122755 del 21 dicembre 2011 pervenuta alla Regione in data 9 gennaio 2012 prot. 394/DB0803, ha trasmesso il D.P.C.M. del 9 novembre 2011, registrato alla Corte dei Conti in data 7 dicembre 2011, registro n. 1, foglio n. 287, di approvazione, tra gli altri, dell'Accordo di Programma relativo alla Regione Piemonte;

con nota prot. 623/DB0803 del 10 gennaio 2012 il competente settore regionale ha comunicato ai soggetti attuatori ed ai comuni sede degli interventi la sottoscrizione dell'Accordo di Programma, l'approvazione e la registrazione del D.P.C.M. 9 novembre 2011 rendendo disponibili i testi ed evidenziando la decorrenza dei termini per il perfezionamento degli atti attuativi;

con deliberazione della Giunta regionale n. del è stato approvato lo schema di protocollo d'intesa ed è stato, tra l'altro, stabilito che la verifica della coerenza dei progetti definitivi e relativi quadri economici generali con le proposte d'intervento formulate dai soggetti proponenti le Manifestazioni d'interesse prevista dall'articolo 4, commi 2 e 3, dell'Accordo di Programma del 19 ottobre 2011 avviene tramite la presentazione alla Regione entro il 19 aprile 2012 del quadro tecnico economico (Q.T.E.) relativo ai singoli interventi edilizi ammessi a finanziamento inseriti in ciascun programma integrato. Il Q.T.E., redatto dal soggetto attuatore sulla base dei modelli predisposti dal competente Settore regionale, è approvato dal Comune sede di intervento con apposito provvedimento nel caso di interventi realizzati dal Comune stesso o da operatori privati; qualora l'intervento sia realizzato dalle Agenzie territoriali per la Casa (ATC) il Comune prende atto dei progetti e dei Q.T.E. approvati dall'ATC medesima. Il Comune approva o prende atto dei Q.T.E. sulla base del progetto definitivo dell'intervento. Qualora l'area sulla quale ricadono gli interventi sia oggetto di variante urbanistica oltre al modello Q.T.E. devono essere trasmessi alla Regione copia degli elaborati grafici di variante, la relazione tecnico-illustrativa, l'estratto del PRGC con la nuova destinazione d'uso dell'area e relativa scheda tecnica;

CONSIDERATO CHE

nell'Accordo di Programma sottoscritto in data 19 ottobre 2011 è compreso il programma integrato da realizzare nel Comune di composto da
(*descrizione sintetica degli interventi*);

In data il Comune di ha trasmesso al responsabile regionale dell'attuazione dell'Accordo di Programma i Quadri Tecnici Economici e il provvedimento n. del di approvazione o di presa d'atto dei medesimi;

le indicazioni riportate nei Q.T.E. risultano coerenti con le indicazioni contenute nella Manifestazione d'interesse compresa nel Programma coordinato regionale approvato con D.G.R. n. 1-1029 del 18 novembre 2010, come attestato dal responsabile regionale dell'attuazione del Programma, arch. Giuseppina Franzo;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
LE AMMINISTRAZIONI E I SOGGETTI CONVENUTI CONCORDANO QUANTO SEGUE**

**Articolo 1
(Disposizioni generali)**

1. Le premesse e i considerato di cui sopra sono parti integranti e sostanziali del presente Protocollo d'Intesa unitamente all'Accordo di Programma sottoscritto dalla Regione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 19 ottobre 2011, allegato al presente Protocollo sotto la lettera A).

**Articolo 2
(Oggetto del Protocollo d'Intesa)**

1. Oggetto del Protocollo d'Intesa è il programma integrato di cui alla lettera e) del Piano nazionale di edilizia abitativa allegato al D.P.C.M. 16 luglio 2009 localizzato nel Comune di (prov.) compreso nel programma coordinato di interventi approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1-1029 del 18 novembre 2010, come meglio descritto ai punti 2 e 3 del presente articolo.

2. Gli interventi ammessi a finanziamento con fondi statali sono i seguenti:

Descrizione degli interventi	Soggetto attuatore	Costo Complessivo	n all.	Finanziamento statale	Finanziamento regionale (eventuale)	Finanziamento comunale (eventuale)	Altre risorse (specificare se pubbliche o private)
		euro		euro	euro	euro	euro
Totale							

3. Oltre agli interventi descritti al precedente punto 2 sono compresi nel programma integrato oggetto del presente Protocollo d'Intesa i seguenti interventi :

Descrizione degli interventi	Soggetto attuatore	Costo complessivo euro	n all.	Risorse		
				pubbliche		private euro
				regionali euro	altri sogg pubb euro	
Totale						

Totale importo complessivo programma integrato (punti 2 e 3 presente articolo)	euro
---	------------

Articolo 3 (Concorso finanziario)

1. Per l'attuazione del programma integrato localizzato nel Comune di il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Regione Piemonte e i soggetti attuatori contribuiscono con l'apporto finanziario di seguito indicato:
 - a) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per le politiche abitative, con euro, ai sensi dell'Accordo di Programma Stato-Regione Piemonte sottoscritto in data 19 ottobre 2011;
 - b) Regione Piemonte, con euro sulla base della disponibilità al cofinanziamento indicata nella deliberazione della Giunta regionale n. 1-1029 del 18 novembre 2010, capitolo di bilancio n.;
 - c) Comune di con euro provenienti dal bilancio approvato con deliberazionen. del capitolo n.;
 - d) A.T.C. della Provincia di con euro provenienti dal bilancio approvato con deliberazionen. del capitolo n.;
 - e) soggetto privato (cooperativa/Impresa) con sede C.F., con euro quale quota di cofinanziamento dell'intervento, come attestato dalla dichiarazione allegata al presente Protocollo d'Intesa (allegato);
 - f) soggetto privato (cooperativa/Impresa) con sede C.F., con euro quale quota di cofinanziamento dell'intervento, come attestato dalla dichiarazione allegata al presente Protocollo d'Intesa (allegato).

2. Concorrono altresì all'attuazione del programma integrato di cui all'articolo 2 i soggetti di seguito indicati:
 - a) soggetto privato (cooperativa/Impresa) con sede C.F., con euro, come attestato dalla dichiarazione allegata al presente Protocollo d'Intesa (allegato);
 - b) soggetto privato (cooperativa/Impresa) con sede C.F., con euro, come attestato dalla dichiarazione allegata al presente Protocollo d'Intesa (allegato).

3. L'assegnazione dei contributi statali avverrà con apposita determinazione dirigenziale successivamente alla firma del presente Protocollo d'Intesa.

Articolo 4
(Tempi di attuazione)

1. La realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2 avviene in conformità a quanto previsto dal D.P.C.M. 16 luglio 2009, dall'Avviso regionale approvato con delibera di Giunta n. 7-421 del 2 agosto 2010, dall'Accordo di programma Stato – Regione Piemonte sottoscritto in data 19 ottobre 2011 nonché dai vigenti Regolamenti per l'esecuzione dei programmi di edilizia residenziale pubblica agevolata e sovvenzionata.
2. L'inizio dei lavori di almeno un'opera oggetto di finanziamento deve avvenire entro e non oltre 180 giorni dalla data di sottoscrizione del presente protocollo d'intesa, e cioè entro il, pena la revoca del finanziamento assegnato che sarà riprogrammato ai sensi degli articoli 7 e 8 dell'Accordo di Programma Stato-Regione.
3. L'inizio dei lavori per gli interventi inseriti nel programma integrato non finanziati con risorse pubbliche descritti al punto 3 del precedente articolo 2 deve avvenire entro il
4. L'ultimazione dei lavori delle opere ammesse a finanziamento deve avvenire, nel rispetto della normativa vigente, entro 3 anni dalla data di inizio lavori.
5. Il Comune si impegna a vigilare sul rispetto dei tempi di attuazione di ciascun intervento.

Articolo 5
(Modalità di erogazione delle risorse statali)

1. Gli importi relativi al finanziamento statale per gli interventi di cui all'articolo 2, sono erogati, successivamente all'accreditamento alla Regione delle risorse statali ai sensi dell'articolo 5 dell'Accordo di Programma sottoscritto il 19 ottobre 2011, al soggetto beneficiario del finanziamento, in analogia alla procedure previste per il secondo biennio d'intervento del Programma casa: 10.000 alloggi entro il 2012 dalla deliberazione della Giunta regionale n. 16-11632 del 22 giugno 2009 e dalle successive deliberazioni disciplinanti l'attuazione del Programma casa.
2. Ogni erogazione è subordinata alla presentazione da parte dei soggetti beneficiari dei finanziamenti, con l'esclusione dei comuni e delle A.T.C., di idonea garanzia fidejussoria prestata da banche o da società di assicurazione autorizzate dal competente Ministero ad esercitare le assicurazioni del Ramo Cauzioni a favore dei Enti pubblici ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348.

Articolo 6
(Responsabile comunale dell'attuazione del Protocollo d'Intesa)

1. Il Comune di con provvedimento n. del ha individuato quale Responsabile del presente Protocollo d'Intesa, il Dirigente comunale
2. Il Responsabile dell'attuazione del Protocollo d'Intesa, ai sensi dell'articolo 6 dell'Accordo di Programma Stato-Regione Piemonte sottoscritto in data 19 ottobre 2011, ha il compito di:

- a) promuovere le iniziative necessarie a garantire il rispetto dei tempi, degli impegni e degli obblighi assunti dai soggetti attuatori mediante il presente Protocollo;
- b) richiedere alla Regione, motivandole, limitate proroghe dei termini di attuazione dei singoli interventi;
- c) avanzare alla Regione eventuali proposte in ordine a:
 - 1. modifiche o rimodulazioni dei programmi che incidano in modo sostanziale sui programmi ammessi a finanziamento;
 - 2. motivate ipotesi di modifiche concernenti rimodulazioni dei programmi costruttivi conseguenti a insorte oggettive difficoltà realizzative o esecutive;
 - 3. riprogrammazione di risorse non utilizzate o revocate;
 - 4. iniziative e provvedimenti idonei a garantire la celere e completa attuazione degli interventi del programma;
- d) predisporre, fino alla conclusione gli interventi di cui all'articolo 2, un rapporto di monitoraggio e di rendicontazione semestrale sullo stato di avanzamento dei lavori da inoltrare alla Regione, Settore Programmazione ed Attuazione Interventi di Edilizia Sociale al fine del monitoraggio di cui all'articolo 13 del Piano nazionale.

Articolo 7 (Monitoraggio)

1. Il Comune di si impegna a fornire alla Regione, Settore Programmazione e attuazione interventi di edilizia sociale, i dati che saranno richiesti secondo modalità unificate definite con apposito decreto ministeriale al fine del monitoraggio previsto dall'articolo 7 dell'Accordo di Programma Stato – Regione Piemonte sottoscritto in data 19 ottobre 2011 nonché ogni ulteriore dato richiesto in particolare per consentire alla Regione il rispetto degli impegni previsti al punto 4 dell'articolo 7 dell'Accordo di Programma.

2. Il Comune comunica alla Regione, Settore Programmazione e attuazione interventi di edilizia sociale, la decorrenza del periodo entro il quale le categorie sociali previste dall'articolo 11 del 112/2008 convertito, con modificazioni, dalla l. 133/2008, possono manifestare l'interesse alla locazione e la sua eventuale estensione temporale.

2. Il Comune si impegna altresì a trasmettere alla Regione, Settore Programmazione e attuazione interventi di edilizia sociale, i dati relativi all'applicazione dei criteri previsti con deliberazione della Giunta regionale n. 13-2168 del 13 giugno 2011 per assicurare l'accesso prioritario delle categorie sociali previste dall'articolo 11 del citato 112/2008 convertito, con modificazioni, dalla l. 133/2008.

Articolo 8 (Revoche ed economie)

1. La quota parte di finanziamento statale a valere su eventuali economie risultanti a conclusione dei singoli interventi costruttivi in ciascun Comune dovrà essere, qualora non riprogrammata, riaccreditata dalla Regione Piemonte al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Articolo 9 (Collaudi degli interventi)

1. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 9 dell'Accordo di Programma Stato-Regione Piemonte sottoscritto in data 19 ottobre 2011, ciascun Comune o A.T.C. ammesso al finanziamento statale, in qualità di stazione appaltante, ai sensi dell'art. 120 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni, alla nomina di una Commissione di collaudo in corso d'opera composta da tre membri – di cui uno su designazione del Direttore

generale per le politiche abitative, uno su designazione della Regione Piemonte ed uno su individuazione del Comune medesimo o dell'A.T.C..

2. Il certificato di collaudo dovrà essere integrato, altresì, da un giudizio sintetico sul comportamento prestazionale degli alloggi realizzati o recuperati con particolare riferimento alla capacità di risparmio energetico e al rispetto della normativa in materia di barriere architettoniche nonché da una relazione generale acclarante i rapporti tra la Regione Piemonte e il Comune o l'A.T.C. beneficiari del finanziamento pubblico al fine di accertare, in particolare, l'effettivo utilizzo delle somme a disposizione comprese nel quadro economico dell'intervento.
3. Gli oneri relativi alla Commissione di collaudo gravano sull'importo del finanziamento.

Articolo 10
(Disposizioni finali)

1. Il presente Protocollo d'Intesa, redatto in esemplari, è trasmesso a cura della Regione Piemonte alla Direzione generale per le politiche abitative del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
2. Per ogni eventuale controversia relativa agli aspetti del presente Protocollo d'Intesa è competente il Foro di Torino.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Regione Piemonte

.....

Per il Comune di

.....

Per l'A.T.C. della Provincia di

.....

Per l'impresa/cooperativa edilizia

.....